

Il dl Irpef proroga il passaggio alla pubblicità online

Bandi di gara pubblicati sui giornali fino al 2016

DI ANDREA MASCOLINI

Torna l'obbligo di pubblicazione sui giornali dei bandi di gara e degli avvisi, almeno fino al primo gennaio 2016; ed è ancora in vigore l'obbligo di rimborsare le spese per la pubblicità sui quotidiani alle stazioni appaltanti da parte dell'aggiudicatario dell'appalto. E quanto prevede il decreto n.66/2014 (quello che contiene il «bonus Irpef») convertito definitivamente in legge ieri dalla camera. Il provvedimento postpone di un anno e mezzo il passaggio alla pubblicità online degli atti di gara delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 26 del dl, nella sua versione originaria, interveniva sulla disciplina in materia di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (dlgs 163/2006), con la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, nonché con la previsione dell'obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice. Si prevedeva altresì l'obbligo a carico dell'aggiudicatario del rimborso delle spese di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione del contratto. Le norme toccate erano gli articoli 66 e 122 del Codice appalti. In base alla norma iniziale del decreto-legge, quindi, bandi e avvisi di gara sarebbero stati pubblicati soltanto sul sito della stazione appaltante, del ministero delle infrastrutture e su quello dell'Osservatorio dei contratti pubblici. Al senato con una modifica ad hoc, viene sostanzialmente dato più tempo per il passaggio alla pubblicità on line. In particolare

nel corso dell'esame al senato è stato aggiunto il comma 1-bis, che stabilisce l'applicazione delle disposizioni a partire dal 1° gennaio 2016. La norma afferma che fino al 31 dicembre 2015 sia applicabile la disciplina antecedente all'entrata in vigore del decreto legge 66, cioè il comma 7 dell'articolo 66 e il comma 5 dell'articolo 122 del Codice, che però vengono novellati dal comma 1 dell'articolo 26 del decreto 66 (cioè con l'obbligo di pubblicazione, esclusivamente, per via telematica, delle informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice dei contratti). Nel corso dell'esame al senato è stato, altresì, inserito il comma 1-ter, che fa salvi gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In sostanza quindi si dà più tempo per il passaggio alla sola modalità elettronica per le pubbliche amministrazioni; per l'aggiudicatario dell'appalto invece poco cambia. Si conferma infatti, perché non toccato dalla norma approvata, quanto stabilito dell'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 179/2012, pienamente applicabile in considerazione del differimento al 1° gennaio 2016 del termine a decorrere dal quale la nuova disciplina si applicherà. La norma del 2012 prevede che, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese di pubblicazione, per estratto, su almeno due (o uno) dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due (o uno) a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (articolo 66, comma 7, secondo periodo, e articolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice soppressi dalle novelle del comma 1) sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

